

del magistrato, non era stata lesa nè in ordine giuridico, nè in ordine morale la mia rispettabilità.

« Per dissipare il dubbio sollevatosi su un atto della mia vita, avevo scelto la sola via che la legge offre a chi, sentendosi incensurabile, vuole intera la luce.

« Malauguratamente non raggiunsi tutto lo scopo, perchè la sentenza della Corte, per la limitazione impostasi nella causa, non potè esaminare e rettificare tutte le altre inesattezze sostenute dagli avversari nella vivacità del dibattito, che io avevo provocato per minuziosa confutazione di ogni asserto.

« Ora, se la certezza di essermi in ogni evento ispirato alla più scrupolosa correttezza può bastare all'alta tranquillità della mia coscienza, il pensiero che alcuno dei miei colleghi ed elettori, cui devo la modesta posizione che occupo nella vita pubblica, possa, nella confusione creatami attorno, avermi, fosse pur di poco, scemato la stima personale fino ad oggi dimostratami, mi consiglia a presentare le mie dimissioni da deputato.

« Pregando l'E. V. di voler ciò comunicare alla Camera, con profondo ossequio mi professo

« Devotissimo

(Firmato) « ANGELO PAVIA ».

Spagnoletti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Spagnoletti. Associandomi alle parole che il collega Mirabelli ha detto perchè sieno respinte le dimissioni dell'onorevole Federici, io fo formale proposta perchè non siano accettate quelle del collega Pavia.

Presidente. L'onorevole Spagnoletti propone che piaccia alla Camera di non accettare le dimissioni presentate dall'onorevole Pavia.

Metto a partito questa proposta.

(La Camera approva).

La Camera, avendo approvato la proposta dell'onorevole Spagnoletti non accetta le dimissioni presentate dall'onorevole Pavia.

Presentazione di un Libro Verde.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Prinetti, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera il *Libro Verde* intorno all'incidente sorto a Berna tra il mi-

nistro italiano comm. Silvestrelli ed il Consiglio federale svizzero.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo documento che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Lollini ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze « per sapere quali disposizioni intendano di adottare per impedire che a danno dei litiganti si prosegua dalle cancellerie giudiziarie nel sistema di aumentare illegalmente e in modo gravosissimo le spese di lite, scrivendo in ogni linea delle sentenze e degli altri atti un numero di sillabe minore di quello prescritto come minimo dall'articolo primo della legge 10 aprile 1892, n. 191. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. Rispondo a questa interrogazione anche per parte del mio collega di grazia e giustizia. L'onorevole Lollini sa che la legge del 10 aprile 1892 nell'articolo primo dispone che ogni linea di scrittura in carta da bollo non possa contenere meno di 14 nè più di 28 sillabe, e la contravvenzione a questa norma è punita giusta il capoverso dell'articolo stesso con l'ammenda di lire 25. Questa disposizione stabilisce il limite massimo e il minimo nella scritturazione di ciascuna linea, ma vi è poi nel regolamento 9 febbraio 1896 sui proventi di cancelleria una disposizione la quale dispone in questi precisi termini: « I cancellieri devono invigilare perchè nella scritturazione non sia studiatamente seguita l'abitudine di attenersi alla misura minima di 14 o alla misura massima di 28 sillabe, dovendo di regola gli atti essere scritti con una media di 18 sillabe per linea. » Questa disposizione regolamentare non ha però, come quella della legge, una sanzione penale, di modo che l'amministrazione non può in via contravvenzionale procedere contro quelli che non l'osservano.

In ogni modo, poichè l'abuso al quale si riferisce la interrogazione dell'onorevole Lollini sta in fatto, specialmente per gli originali delle sentenze, l'amministrazione finanziaria non ha ommesso di provvedere in quei limiti che le erano consentiti. Con una